

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rovereto in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Simona Caterbi in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa da:

P.G., nata a Rovereto il (...), e A.R., nato a Rovereto il (...), rappresentati e difesi per procura a margine dei presente atto dall'avv. Valentina Leonardi del foro di Rovereto ed elettivamente domiciliati presso li suo studio in Rovereto, c.so B., che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

- ATTORI -

contro

M.V. S.N.C. di C.F. e G., in persona dei legali rappresentati Sig.ri C. F. e C.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Marisa Perenzoni, elettivamente domiciliata in Rovereto (TN), Via M., giusto mandato a margine della comparsa di costituzione risposta

- CONVENUTA -

con l'intervento di

L. A. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore il procuratore dott. F.C.S., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Ballardini del Foro di Rovereto presso il cui studio in Rovereto, Corso R. elegge domicilio giusta procura in calce all'atto di citazione ritualmente notificatole.

- CHIAMATA -

Causa Civile iscritta al n. 26/06 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Attori: “Come in atto di citazione(Voglia il Giudice accertare e dichiarare che la società convenuta è responsabile per la morte dei cane W. di proprietà dei sigg. P. G. e A. R. e, per l’effetto,

- in via principale condannare l’odierna convenuta a risarcire i danni patiti dagli odierni attori secondo La qualificazione giuridica che emergerà in corso di causa ed in misura non inferiore a € 12.000,00, , o, comunque, nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa;

- in via subordinata condannare comunque l’odierna convenuta ai risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori da valutarsi in via equitativa. Con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge) e in memoria ex art. 183 c.p.c. “Voglia il Giudice accertare e dichiarare che la società convenuta è responsabile per la morte del cane W. e per l’effetto

- in via principale, rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire n capo al sig. A. R. sulla considerazione del rapporto affettivo dello stesso con il cane ed alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti la persona, condannare l’odierna convenuta a risarcire i danni patiti dagli odierni attori secondo la qualificazione giuridica che emergerà in corso di causa ed in misura non inferiore ad € 12.000,00 o, comunque, nella misura maggiore o minore che risulterà in corso di causa, con condanna della

convenuta a risarcire i danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;

- in via subordinata condannare comunque l'odierna convenuta al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori da valutarsi in via equitativa; In ogni caso con vittoria di diritti, spese, onorari ed accessori di legge della causa.

In via ulteriormente subordinata ed in caso di rigetto delle domande principali, Voglia il Giudice compensare le spese di giudizio.”.

Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa:

In via preliminare di rito:

1. accertata e dichiarata la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti della società L. A. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, disporre la chiamata in causa della detta società, con differimento dell'udienza ex art. 180 c.p.c.;

2. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo al Sig. A. R. e per l'effetto estromettere lo stesso dal presente procedimento.

via principale di merito:

rigettare le domande tutte come formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in narrativa.

In via subordinata di merito:

nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, dichiararsi la L.A. S.p.a. tenuta a manlevare la società M. V. S.n.c. da ogni pretesa avanzata dagli attori e per l'effetto condannarsi la medesima L. A. S.p.a. a rimborsare alla M.V. S.n.c. tutte le somme che la

stessa dovesse risultare tenuta a versare agli attori per qualsivoglia ragione o titolo;

Spese di causa integralmente rifuse.

Chiamata:

Voglia il Tribunale di Rovereto, contrariis reiectis, in via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed agire in capo al signor A.R., con ogni conseguente statuizione.

Nel merito: rigettare ogni e qualsiasi domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto.

In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale ravvisasse una qualche responsabilità, anche solo parziale e/o concorrente, della odierna convenuta M.V. S.n.c. per i fatti per cui è causa, ed in esito a tale accertamento accogliesse, anche solo in parte, le domande versate in causa dagli attori, previa riduzione a giustizia d'ogni richiesta attorea, dichiararsi L.A.S.p.a. tenuta a manlevare e così garantire la propria assicurata M.V. S.n.c. d'ogni negativa statuizione che essa avesse a subire in esito all'accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, nei limiti ed alle condizioni di cui alla garanzia di polizza e con rigetto d'ogni diversa e/o ulteriore domanda da chiunque svolta nei confronti della deducete.

In ogni caso spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge integralmente rifuse”.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, P.G., premesso di essere

proprietaria di un cane meticcio di piccola taglia di nome W., regalatole dall'allora fidanzato convivente A.R.; che fin dalla data del regalo il cane aveva sempre vissuto con gli attori P. e A.; che in data 8 settembre 2005 il cagnolino veniva portato presso la pensione per animali presente al M.V. di P. di M., perché lo stesso vi soggiornasse durante il periodo in cui gli attori erano assenti per il loro viaggio di nozze;

che in data 11 settembre 2005, giorno successivo alle nozze, venivano contattati telefonicamente ed apprendevano che il loro cane era stato aggredito da un grosso cane da guardia presente presso il M., decedendo per le ferite; che in tale occasione, il C. G., titolare della azienda, riferiva che, per sbaglio, il cancello del recinto ove il proprio cane da guardia veniva tenuto durante il giorno non era stato adeguatamente chiuso la sera prima dal fratello F. e che il cane della sig.ra P., lasciato libero nei pressi del recinto, era stato violentemente aggredito; che il cane era stato portato urgentemente da un veterinario di fiducia, ma che i tentativi di salvarlo non avevano avuto esito;

tutto quanto ciò premesso, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la M. V. s.n.c. ed i soci C.F. e G. chiedendone il risarcimento dei danni tutti patiti in occasione del decesso dell'animale.

Rilevavano la sussistenza, in capo ai convenuti, sia di responsabilità contrattuale, ex art. 1768 c.c. e seguenti, essendo intercorso un contratto di affidamento in custodia del cane, sia extracontrattuale, ex art. 2052 c.c. perché il piccolo W.era stato aggredito ed ucciso dal cane presente presso il M. e di proprietà dei titolari.

Circa la natura del danno, osservavano essersi in presenza di danno c.d. esistenziale per la perdita dell'animale, ed in particolare deducevano circa il particolare rapporto intercorso fra gli stessi e l'animale.

Nel giudizio così radicato si costituivano i convenuti contestando la domanda avversaria ed instando per la sua reiezione.

In particolare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva dell'A., posto che il cane era di proprietà della moglie e che, in quanto bene acquisito ante matrimonio, nemmeno poteva dirsi entrato nella comunione legale dei coniugi.

Nel merito confermavano l'intervenuto accordo per l'affidamento del cane; osservavano però, come non vi fosse un particolare rapporto fra la padrona e il cagnolino, la quale non si era nemmeno recata a visitare la pensione, in quanto molto occupata ed aveva consegnato l'animale dinanzi ad un centro commerciale; che nessuna esigenza o problematica dello stesso veniva segnalata; che trattavasi, altresì di animale fino a quel momento privo di libretto sanitario, vaccinato per la prima volta il giorno prima della consegna al M.

Circa le modalità del fatto, facevano presente che il cane veniva sistemato in un grande e confortevole box alto metri 1,80 e largo 2,00 metri x 4,00, diviso in zona "giorno" e zona "notte" da una porta; che il giorno successivo gli attori non si erano mai preoccupati di conoscere la salute del proprio cane;

che verso le ore 06.30 del giorno 10.09.05, il Sig. C.F. si recava presso la pensione per controllare e governare gli animali, rimanendo sino alle ore

7.45; che tornato alla 8.45 circa alla pensione, giunto al cancello, trovava il piccolo W. steso a terra agonizzante; che i soccorsi erano immediatamente prestati, anche tramite il medico Veterinario, che giungeva sul posto alle ore 09.30; che il medico riscontrava il cane ipotermico in grave stato di shock collasso cardiocircolatorio e lievi lesioni lacero-contuse costali e una ferita nella regione del collo; che nonostante le cure prestate il cane decedeva a causa di uno stato di shock collasso cardio-circolatorio o trombo embolia polmonare con emorragia polmonare; che nessun segno di lotta veniva riscontrato sul corpo dell'animale.

Contestavano, pertanto, che il decesso fosse loro ascrivibile; rilevavano che il cane era solito, per come loro riferito, saltare ogni qual volta vedeva un altro simile; che pertanto tale shock poteva essere attribuito al tentativo di uscire dal box per aver visto altro animale nei paraggi.

Facevano presente che gli attori, cui era stata consigliata la esecuzione di una autopsia da parte di un organo ufficiale per confermare la causa del decesso, omettevano di procedere alla stessa; che inoltre gli stessi, nei giorni successivi al decesso del cagnolino, si erano totalmente disinteressati, pur non essendo ancora partiti per il viaggio di nozze; che anche in seguito gli attori non avevano manifestato mai alcun segno di dedizione al cane, se non per richiedere un risarcimento di € 12.000.00.

Circa il danno, osservavano come nulla fosse dovuto sotto il profilo patrimoniale, trattandosi di animale meticcio e non di razza pura; circa il danno non patrimoniale, rilevavano che questo era riconoscibile, nel nostro ordinamento, solo in presenza di fatto reato, come previsto

dall'art. 2059 c.c.

Chiedevano, inoltre, la evocazione in giudizio della propria compagnia di assicurazione, per essere manlevati da ogni eventuale richiesta.

La compagnia L., costituitasi, si riportava alla eccezione di carenza di legittimazione attiva lamentata; nel merito si associava alle richieste di parte convenuta, dichiarandosi, peraltro, pronta alla garanzia nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande.

Acquisita la documentazione prodotta ed escussi i testi indotti, la causa, sulle conclusioni riportate in epigrafe e precisate in data 20 maggio 2009, veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Procedendo nell'esame delle domande, si osserva.

Deve, in primo luogo, essere analizzata la legittimazione ad agire del sig. A.R.

Sia i convenuti sia la chiamata, infatti, deducono che l'animale apparteneva alla sola P., con conseguente inesistenza del diritto del di lei marito ad agire in giudizio.

Pacificamente tale contestazione può valere per la richiesta di rifusione del danno patrimoniale legato alla perdita dell'animale, danno, però non invocato dalle parti.

Gli stessi, infatti, hanno dedotto di aver patito un danno non patrimoniale legato alla perdita dell'animale, con loro convivente, danno che, ad avviso del giudicante, prescinde dalla titolarità effettiva della proprietà, in quanto legato, essenzialmente, al rapporto che, di fatto, si instaura con l'animale medesimo.

Come osservato dalla Suprema Corte, *“La "legitimitatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata”*. (Cass. Civ., sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355).

Ne deriva che, deducendo l'attore di aver patito un danno ricollegabile alla perdita dell'animale da affezione con il quale questi, unitamente alla propria fidanzata, poi moglie, conviveva, deve ritenersi sussistente il suo diritto ad adire il giudice per vedere affermato il riconoscimento, ovvero la negazione, del danno siffatto.

In giurisprudenza, peraltro, si individua analogo precedente, emanato anni orsono proprio dalla Pretura all'epoca esistente presso questo ufficio, che aveva ritenuto legittimato a far valere il pregiudizio esistenziale derivante dalla morte del animale d'affezione non colui che ne è formalmente proprietario, ma colui che dimostri, di aver instaurato con l'animale un particolare rapporto di natura affettiva (cfr. Pret. Rovereto 15 giugno

1994, in Nuova Giur. Civ. Comm, 1995, I, 133).

Nel merito, si osserva.

Appare preliminare procedere ad analizzare i fatti di causa, partendo da quelli non contestati dalle parti per giungere poi alla individuazione delle concrete modalità di svolgimento degli avvenimenti che, repentinamente, hanno portato alla morte del cagnolino W..

Non contestata e comunque munita di supporto probatorio, la circostanza secondo la quale i due attori, che già convivevano da alcuni anni (cfr. deposizione teste A.S.), in occasione del loro matrimonio e del conseguente viaggio di nozze, avevano deciso, preso atto della impossibilità dei congiunti di tenere il cane, di affidarlo alle cure del M.V., loro consigliato da un conoscente (vedi deposizione teste B.).

La stipula del contratto, infatti, appare pacifica e non contestata dagli stessi convenuti.

Fra le parti si è, pertanto, instaurato un contratto, di natura atipica, *latu sensu* riconducibile al contratto di deposito, dal quale, peraltro, si distingue per la particolarità della cosa mobile consegnata: nel caso in esame, infatti, il depositario dell'animale, non può limitarsi a custodire puramente e semplicemente il bene, essendo contrattualmente tenuto allo svolgimento di una serie di attività ulteriori, concretizzatesi nella somministrazione dei pasti, nella pulizia dell'animale e nella cura dello stesso.

L'animale, infatti, pur essendo considerato dal codice civile, un semplice bene in quanto possibile oggetto di diritti, ex art. 810 c.c., in realtà è un bene che si differenzia dagli altri in quanto non inanimato. Per sua natura

lo stesso è soggetto a spostamenti e movimenti, con conseguente obbligo del custode di approntare un rifugio idoneo alla custodia priva di rischi.

Ciò premesso, indagando su quel che è successo il mattino dell'11 settembre 2005, si rileva.

Nessuno ha assistito ai fatti.

Il C.F., sentito in interrogatorio formale, ha dichiarato di aver trovato il cane fuori dal box vicino al cancello di entrata e di averlo portato immediatamente dal veterinario, preavvertito telefonicamente.

Anche il teste V. ha dichiarato che il cane venne trovato e portato subito dal medico.

Quest'ultimo, sentito anch'esso dal giudice, ha svolto una serie di considerazioni circa lo stato di salute dell'animale al momento del ricovero ed ha formulato una serie di ipotesi, alternative fra loro, circa le possibili modalità di verifica dei fatti.

“Ero già in ambulatorio che operavo, il C. mi ha chiamato anche prima delle 9 di mattina dicendomi che aveva trovato il cane in cattive condizioni di salute, esanime davanti alla gabbia dove era ricoverato e se potevo soccorrerlo in ambulatorio. Io gli ho detto di portarlo giù subito da me.

Arrivava circa verso le 9,30, ci avrà messo venti minuti mezz'ora ad arrivare.

Confermo che abbiamo cercato di rianimarlo, era in stato di coma, non era vigile, abbiamo cercato di rianimarlo, è stato intubato e ventilato con ossigeno. Era cianotico, non gli arrivava ossigeno ai polmoni. Gli venne

applicata anche una maschera di ossigeno...

La ipotesi di trombo embolia è una mera diagnosi in quanto non è stata poi effettuata la autopsia.

C'erano delle ferite lacero contuse sul torace e sul collo, non vi erano chiari segni di lotta. C'era però un taglio al collo.

Il polmone era collassato. Come diagnosi era da ipotizzare una compressione del torace, cioè più perforato il torace era stato compresso o comunque traumatizzato in maniera violenta. Era un cane di 10 chili quindi non ci vuole una grande forza per comprimerlo...

Un cane di quella taglia arrampicandosi può arrivare ad un metro e ottanta. Basta un appiglio. E' difficile dire che una caduta abbia causato la compressione. Un trauma toracico può essere causato da una compressione anche passando sotto uno spazio più piccolo di quello che il corpo permette. Dal punto di vista esteriore non vi erano segni di lacerazione, tipici di un morso.

Di solito il morso di una cane è di tipo compressivo e poi stringe mordendo e trascina. Non ci possono essere solo perforazioni.

La mia impressione è che Il cane abbia subito un trauma anche da un incidente. Ho chiesto infatti se poteva essere stato investito e poi rientrato in gabbia.

Escludo dal punto di vista delle lesioni lacero contuse riportate una aggressione da parte di una altro cane. Si trattava di lacerazioni non tali

da far pensare una aggressione.

Il cane era in condizioni inguardabili. Io ho cercato di fare una attività di tipo cardio circolatorio respiratorio, per salvargli al vita. Non ho fatto una analisi più approfondita ad esempio non ho verificato se avesse fratture alla colonna vertebrale ovvero in altre sedi. Non ho fatto una radiografia.” (deposizione teste P.).

In assenza di referto autoptico, che non venne effettuato, il medico ha fornito una serie di elementi e di variabili per poter individuare cosa sia, in concreto, accaduto al cagnolino.

In primo luogo il veterinario ha posto l'accento sul fatto che l'animale, giunto in ambulatorio, era nella fase terminale della esistenza (ogni tentativo di salvarlo è subito apparso inutile) ed era in condizioni “*inguardabili*” termine dal quale presumere che i traumi e le ferite sul detto animale fossero particolarmente estesi.

Il medico ha parlato di ferite lacero contuse al torace e sul collo, un taglio sul collo, una compressione del torace.

Sempre il medico ha escluso, sia pur non totalmente, posto che in assenza di autopsia ovvero anche di radiografie, non è stato possibile per lo stesso fare una diagnosi certa, che si possa essere trattato di aggressione da parte di altro cane, contrariamente a quanto affermato da parte attrice; ha inoltre escluso che il tipo di compressione toracica potesse essere riconducibile ad una violenta caduta sul terreno dopo un balzo, così rendendo non ipotizzabile nemmeno la versione dei fatti svolta da parte convenuta

secondo la quale il sinistro era da ricondurre al fatto che il cane fosse avvezzo ad enormi salti che sarebbero stati la causa del trauma.

Le ipotesi effettuate dal medico sono, al contrario, di diversa natura. Ha, infatti, precisato, che, con ogni probabilità, i traumi patiti erano riconducibili ad un investimento da parte di un automezzo, ovvero, sia pur ipotizzando, sotto tale profilo, una ipotesi in via subordinata, che i traumi potevano essere ricondotti al tentativo dell'animale di farsi strada passando sotto la recinzione, fatto questo che poteva giustificare sia la compressione toracica, sia le numerose ferite.

Pur in assenza di una formulazione certa delle modalità di verifica dell'incidente, un dato, a questo punto, deve ritenersi certo, ed è quello riconducibile alla non adeguata custodia da parte della società convenuta.

Questa, infatti, o ha lasciato il recinto del cagnolino aperto, così consentendogli di scappare e di procurarsi le relative ferite, presumibilmente finendo investito da un terzo, ovvero ha predisposto un recinto non idoneo ad un cane di tale taglia, che lo ha portato al tentativo di fuggire alla custodia attraverso il tentativo di scavo sotto il recinto medesimo.

Sotto entrambi i profili, così come, del resto, qualora si dovesse affermare che la morte è stata cagionata dalla aggressione da parte di altro cane, ovvero a seguito della caduta dal recinto dopo un salto, (ipotesi formulate dalle parti), appare comunque come la causa prima dei fatti sia da individuare nella evidente non adeguatezza delle modalità di custodia

prescelte ed attuate.

Chi assume l'onere di custodire un animale deve, infatti, apprestare modalità tali da evitare che lo stesso fuoriesca dal recinto, essendo evidente che la fuga, od anche il suo semplice tentativo, ben può essere fonte di aggressioni o di sinistri.

Deve, pertanto, ritenersi accertato l'inadempimento da parte della convenuta alla obbligazione sulla stessa sussistente.

Non possono, sul punto, condividersi le argomentazioni dalla stessa svolte circa la mancata prova della imputabilità del decesso.

Come noto, nel procedere al corretto inquadramento degli oneri processuali incombenti ai singoli contraenti, la Suprema Corte, in storica decisione resa a Sezioni Unite, ha affermato, così valorizzando il principio di vicinanza della prova, secondo il quale la prova dei fatti deve essere fornita dal soggetto che più vicino alla verità dei fatti medesimi in quanto tenuto ad eseguire la obbligazione, che

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile

al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (Cass. S.U., 30 ottobre 2001, n. 13533).

Ne deriva che sugli attori incombe l'onere di provare l'inadempimento alla obbligazione di custodia assunto, inadempimento riconducibile alla incontestata morte del cagnolino, mentre sulla società convenuta incombe l'onere di provare di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione e che il decesso è da attribuire ad altre cause, ad esempio malattia in fase avanzata del cane.

Poiché tale prova non è stata fornita, deve ritenersi accertato l'inadempimento della M.V., con conseguente condanna della stessa alla rifusione dei danni all'inadempimento stesso riconducibili.

Circa i danni, si è già fatto riferimento, in precedenza, alla mancata richiesta, da parte degli attori, della rifusione del pregiudizio patrimoniale, avendo questi richiesto il solo pregiudizio non patrimoniale.

Il tema legato alla rifusione di tale danno non può esulare in alcun modo dall'esame delle decisioni emanate dalle Sezioni Unite della Cassazione lo scorso 11 novembre, c.d. sentenze gemelle di San Martino.

Nelle stesse, come noto, la Corte ha provveduto alla completa e totale

revisione del danno non patrimoniale, pronunciandosi, altresì sul danno legato alla lesione dell'animale da affezione e sul danno non patrimoniale riconducibile all'inadempimento contrattuale.

Poiché, nel caso di specie, il danno attiene proprio alla perdita del detto animale da affezione, riconducibile, però, non ad illecito extracontrattuale bensì da accertato inadempimento contrattuale, entrambe le questioni debbono essere sottoposte ad attenta valutazione.

Sia pur per sommi capi, appare opportuno riportare le conclusioni raggiunte dalla Corte, anche in considerazione del fatto che, nella presente decisione, ci si verrà a discostare, sia pur in parte, dalle stesse, ritenute non condivisibili per le motivazioni che si andranno ad evidenziare.

La Corte, preliminarmente, nel corpo della propria motivazione, afferma la bipolarità del sistema risarcitorio, articolantesi nelle due poste di danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e non patrimoniale (art.2059 c.c.), così ribadendo quanto già affermato, con altrettante decisioni storiche emanate nell'anno 2003.

Precisa, inoltre, che mentre la prima voce rimane tradizionalmente atipica, in quanto volta ad attribuire meritevolezza ad ogni interesse giuridicamente rilevante, come, peraltro già precisato e non più posto in discussione, da altra storica decisione, la n. 500 del 1999; la seconda deve qualificarsi, al contrario, come tipica.

Tre, infatti, sono le ipotesi nelle quali, ad avviso della Corte, il danno non patrimoniale può trovare ingresso nell'ordinamento: a) in ipotesi di fatto costituente reato, atteso il tradizionale collegamento della norma di cui

all'art. 2059 c.c. con quella di cui all'art. 185 c.p.; b) in caso di riconoscimento espresso da parte del legislatore di un danno non patrimoniale; c) in presenza di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

In tale ultima ipotesi, peraltro, la selezione del danno viene ad essere svolta dal giudice, con valutazione che non può prescindere dalla individuazione della sussistenza degli elementi strutturali dell'art. 2043 c.c., condotta, danno e nesso causale.

Proprio nella consapevolezza del potere discrezionale del giudice nella individuazione di tali diritti, ed in particolare, nella consapevolezza della capacità dilatatoria delle previsioni di cui all'art. 2 della Costituzione, la Corte, dopo aver censurato l'indiscriminato riconoscimento di tutela concesso sia dai giudici di merito, sia dalle stesse sezioni semplici, connesso al riconoscimento di un non riconoscibile e non tutelabile diritto alla felicità, precisa quali siano i confini entro i quali il giudice, nell'esercizio del detto potere debba attenersi.

Si afferma, così, che il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, come tale in grado di cagionare un serio pregiudizio e che la lesione debba eccedere una soglia minima di offensività.

“Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da inutilità

ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)”.

Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Precisa, pertanto, che ogni pregiudizio di tipo esistenziale risulta risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno, mentre, non risulta possibile riconoscere tutela risarcitoria se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona.

In particolare, per quel che attiene ai danni, tradizionalmente individuati come bagatellari, la Corte afferma espressamente che *“Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, **la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali**, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia”.*

Aderendo pedissequamente a tali indicazioni, si dovrebbe concludere nel senso della insussistenza di pregiudizio in capo ai signori P. A., così

affermandosi che il danno dagli stessi patito, collegato alla perdita dell'animale d'affezione, non ricollegandosi ad alcuna ingiustizia, non risulta in alcun modo risarcibile.

Come rilevato, è intenzione di questo giudice sottoporre a vaglio critico le dette conclusioni.

Il danno patito dagli attori è danno riconducibile alla morte dell'animale.

Preliminarmente, si ritiene di porre in evidenza come in precedenza, in alcuni sporadici arresti, anche della stessa Corte, tale voce di danno era stata ritenuta meritevole di tutela, inquadramento necessario per dimostrare come le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte vengano a collocarsi un passo indietro rispetto alla giurisprudenza come fin qui enucleatasi.

La Pretura di Rovereto, in un lontano arresto, già in precedenza citato, aveva affermato

L'atto illecito che determina la malattia o la morte di un animale di compagnia è fatto produttivo di danni morali nei confronti di chi lo accudiva e ne aveva cura, in ragione del coinvolgimento in termini affettivi che la relazione tra l'uomo e l'animale domestico comporta, dell'efficacia di completamento e arricchimento della personalità dell'uomo e quindi dei sentimenti di privazione e di sofferenza psichica indotti dal comportamento illecito” (Pret. Rovereto, 15 giugno 1994, in Nuova Giur. Civ. comm, 1995, I, 133).

Ad analoghe conclusioni era anche giunto il Tribunale di Roma, che però aveva, nel caso di specie, negato ingresso al risarcimento, affermando la impossibilità di configurare un danno morale in assenza di reato (la

decisione è del 2002 e, pertanto, ante sentenze gemelle del 2003), e mancando ogni allegazione e prova in punto danno esistenziale (cfr. Trib. Roma, 17 aprile 2002 in Giur. Merito, 2002,1254).

La Corte, in un recente arresto, chiamata ad esprimersi in relazione al danno causato ad una coppia proprietaria di un cavallo deceduto in seguito ad un incidente stradale, pur negando il danno in concreto per assenza di prova, aveva affermato, nella sua parte motiva, che

“La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualità della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (già risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte.”

(Cass. Civ., sez. III, 27 giugno 2007, n. 14846, parte motiva).

Anche in data successiva alle decisioni dello scorso novembre, è ancora la Corte, a sezioni semplici, a porre in dubbio il principio della irrisarcibilità del danno siffatto, sia pur, nel caso di specie, ricorrendo all'escamotage secondo il quale si era in presenza di decisione del giudice di pace emanata secondo equità.

Afferma, infatti, la Corte che in tali giudizi, venendo in rilievo la c.d. equità formativa o sostitutiva della norma di diritto sostanziale, non opera la limitazione al risarcimento del danno non patrimoniale prevista dall'art. 2059 c.c., così confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto un risarcimento per il danno conseguente alla morte di un gatto sottoposto

a cure presso una clinica veterinaria e deceduto a seguito della inadempiente prestazione professionale svolta (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4493).

Da tali decisioni, così come pure dai primi commenti dottrinali sul punto alla decisione delle Sezioni Unite, appare emergere una insofferenza alla affermata non risarcibilità del danno all'animale d'affezione, riconducibile alla impossibilità di poter riservare all'animale lo stesso trattamento che si assegna al tacco rotto o al disagio per non poter assistere alla partita della propria squadra del cuore.

Di qui, a nostro avviso, la necessità di sottoporre a rimediazione la equazione sostenuta dalla Corte secondo la quale: danno da perdita dell'animale da affezione = danno privo di ingiustizia e di soglia minima di gravità.

In primo luogo occorre precisare come le considerazioni svolte dalla Corte, relative alla assenza di danno non risarcibile legate al maltrattamento di animali risultano sconfessate dallo stesso legislatore.

L'introduzione, effettuata con legge 11 luglio 2004, n. 189 di specifiche norme all'interno del codice penale, (ci si riferisce agli artt. 544 da *bis* a *sexies* c.p.), volte a sanzionare i c.d. delitti contro il sentimento per gli animali, con le quali vengono punite, quali forme di reato, le condotte di coloro che, con crudeltà o senza necessità, maltrattino o cagionino la morte di animali, confermano la risarcibilità, ai sensi della mai contestata dicotomia fra art. 2059 c.c. e art. 185 c.p.c., del danno non patrimoniale patito dal soggetto legato da rapporto di affezione all'animale sottoposto ai

detti maltrattamenti.

Non è questa, ovviamente, la ipotesi in esame, non potendo configurarsi, nemmeno in astratto, il reato siffatto in capo ai signori C..

Ciò nonostante appare opportuno considerare che le norme penali risultano essere chiaro indice della consapevolezza del legislatore di non poter equiparare, ai fini anche risarcitori, gli animali, ed in particolare, gli animali c.d. di affezione, agli altri beni della vita quotidiana.

Le stesse, inoltre, si palesano quale ulteriore elemento di non condivisibilità, sul punto, delle conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite le quali, da un lato, ammettono il risarcimento del danno non patrimoniale in presenza di fatto reato e, dall'altro, negano il medesimo risarcimento per la ipotesi di maltrattamento di animali, anch'esso fatto reato.

Non solo. Seguendo il ragionamento svolto dalla Suprema Corte, sia nelle Sezioni Unite del novembre 2008, sia in quello della pronuncia del febbraio 2009, (la n. 4493), si dovrebbe giungere ad affermare il paradosso secondo il quale se colui che invoca il danno ritiene di contenerlo nei confini del giudizio di equità può ben confidare nell'accoglimento della domanda; se, al contrario, ritiene di aver patito un danno maggiore, deve sapere che la propria domanda è destinata a reiezione sicura perché la sua pretesa non raggiunge quella soglia minima di ingiustizia e serietà tutelabile.

Trattasi di paradosso, che, in quanto tale, non può essere da questo giudice assecondato.

Premesso pertanto, che, quanto meno per quel che attiene alla morte dell'animale da affezione riconducibile a fatto reato ex art. 544 bis c.p., vi è una indubbia copertura normativa, atta, pertanto, a ricondurre la risarcibilità nei limiti di cui all'art. 2059 c.c., occorre interrogarsi circa la possibilità di individuare analogo norma di legge per quel che attiene alla morte non riconducibile a fatto reato.

In altri termini, poiché le Sezioni Unite hanno attribuito rilevanza ai soli danni aventi ad oggetto la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, occorre individuare, all'interno della nostra Carta costituzionale, copertura legale alla tutela di tale pregiudizio.

Sotto tal profilo occorre premettere che la Legge 14 agosto 1991, n. 281, c.d. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha precisato che *“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*. (art.1).

Lo Stato è, cioè, consapevole del legame che si instaura fra l'animale ed il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo fra proprietario e bene ed è consapevole del fatto che in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la stessa carta Costituzionale, all'art. 2, tutela.

Pertanto, la tutela dell'animale di affezione, ad avviso di chi scrive, deve ritenersi dotata di un valore sociale tale da elevarla al rango di diritto

inviolabile, ex art. 2 Cost..

La tutela risarcitoria degli attori, peraltro, deve essere accordata anche sotto diverso angolo visuale, legato alla riconducibilità della ipotesi di danno in esame all'inadempimento contrattuale posto in essere.

Chi scrive ritiene, infatti, non condivisibili le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite di San Martino anche sotto tale profilo, laddove, pur dando esplicito riconoscimento al risarcimento di tale forma di danno, si afferma come lo stesso possa configurarsi solo qualora l'illecito presenti sia i requisiti di ordine contrattuale sia quelli di natura extracontrattuale.

Non è questa la sede per riassumere tutte le tesi, dottrinali e giurisprudenziali, volte a negare l'ingresso di siffatta voce di danno all'interno del rapporto contrattuale.

Si è per lungo tempo, infatti, affermato che dall'inadempimento potesse scaturire esclusivamente un pregiudizio di ordine patrimoniale, posto che il riconoscimento di quello non patrimoniale avrebbe portato alla dilatazione delle pretese del creditore non in grado di trovare giustificazione nel sinallagma.

La Corte, nelle decisioni novembrine, ha dato conto di tale percorso, ritenendo non più condivisibile l'orientamento negazionista.

Sollecitata, a tal proposito, dal giudice rimettente, a precisare *“Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel*

campo dell'illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano” (punto 4 sentenza S.U. 1.11.2008, n. 26972), ha espressamente affermato la possibilità che anche da un inadempimento di natura contrattuale possa scaturire un pregiudizio di natura non patrimoniale.

La Corte, infatti, andando al di là della detta richiesta di precisazione, ha statuito che

“4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.

L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.

D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo,

limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.”

(S.U. 26972/2008, citata, parte motiva).

La Corte, pertanto, ammette la ricostruzione, già fatta propria da altra decisione resa a Sezioni Unite (S.U. 24 marzo 2006, n. 6572), secondo la quale ben può un pregiudizio di ordine non patrimoniale scaturire da un inadempimento contrattuale.

Di fatto, però, rende assai difficilmente verificabile il detto riconoscimento. Infatti, precisa che, affinché si possa riconoscere detto pregiudizio non solo il danneggiato dovrà dare conto della sussistenza, oltre che dell'ovvio inadempimento, anche dei requisiti di cui agli artt. 1218 c.c. e 1225 c.c., ma, altresì, della sussistenza di un pregiudizio costituzionalmente riconosciuto, così come previsto dall'art. 2059 c.c.

La Corte giunge a tale conclusione affermando che l'ostacolo alla risarcibilità di tale pregiudizio era sempre stato individuato nella mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059 c.c., dettato in materia di fatti illeciti, ostacolo che veniva, di fatto, aggirato dalla giurisprudenza con la elaborazione della teoria del cumulo delle azioni, contrattuale ed extracontrattuale.

Trattasi di conclusioni non condivisibili in quanto discordanti con quello che si individua come il percorso interpretativo svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza tradizionali per negare riconoscimento al danno non patrimoniale da contratto

Queste, infatti, optando per un ragionamento di carattere sistematico,

affermavano che l'inserimento dell'art. 2059 c.c., unica norma del codice che sancisce il risarcimento del danno non patrimoniale, all'interno della sola responsabilità aquiliana, ed il mancato rinvio, da parte dell'art. 1223 c.c., al disposto predetto, costituissero chiaro indice della volontà del legislatore di escludere la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale in presenza di matrice contrattuale della responsabilità.

Sempre sotto un profilo sistematico, inoltre, si dava conto della presenza, nel corpo delle previsioni in tema di responsabilità extracontrattuale, di apposito rinvio alle norme in tema di responsabilità contrattuale (l'art. 2056 c.c.) e se ne deduceva il più generale principio della sola estensione unilaterale dei principi dettati in materia contrattuale in ambito extracontrattuale e non viceversa.

Sulla base proprio di tali elementi, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, ben può ricavarsi la volontà legislativa di non voler estendere le previsioni di cui all'art. 2059 c.c. all'ambito contrattuale.

Tale mancata estensione non sembra, peraltro, possa intendersi come mancato riconoscimento del danno non patrimoniale in tale ambito, bensì, al contrario, nella non estensibilità delle maglie dell'art. 2059 c.c. allo stesso.

Una recentissima giurisprudenza di merito, si è propria espressa in tal senso, affermando che:

“in mancanza della necessaria norma di rinvio, l'art. 2059 c.c. in tanto potrebbe essere applicato alla responsabilità contrattuale, in quanto tale disposizione potesse essere ritenuta espressione di un principio di ordine

generale estensibile a tale settore: ma, se l'art. 2059 c.c., nella nuova lettura datane dalla giurisprudenza di legittimità, può svolgere una funzione secondo alcuni utile nel settore della responsabilità extracontrattuale, rispondendo all'esigenza di selezione degli interessi meritevoli di tutela dalla cui lesione può generarsi l'obbligazione risarcitoria, una analoga funzione, in ambito contrattuale, non è affatto prospettabile, dal momento che, nel contratto, sono le parti ad individuare gli interessi che, proprio perché dedotto in contratto, ritengono meritevoli di tutela” (Trib. Roma, 13 luglio 2009, in www.altalex.it).

La affermazione da ultimo dedotta, inoltre, appare coerente sol che si presti attenzione al fatto che ben possono individuarsi, all'interno della disciplina regolatrice del rapporto negoziale, una serie di norme in grado di consentire, da un lato, di far ritenere come pacifica la possibilità che un contratto ben possa soddisfare un interesse non patrimoniale del contraente, e, dall'altro, di poter individuare, all'interno della disciplina contrattuale, le limitazioni in grado di ritenere comunque non possibile il suo riconoscimento incondizionato.

Ci si riferisce, sotto il primo profilo, alla norma di cui all'art. 1174 c.c., secondo la quale la prestazione oggetto della obbligazione ben può corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore; al disposto di cui all'art. 1223 c.c., la cui locuzione “perdita”, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, ben può essere interpretata come comprensiva anche del pregiudizio avente contenuto non patrimoniale; al disposto di cui all'art. 1454 c.c., che, laddove prevede

l'obbligo risarcitorio in capo al debitore inadempiente, non prende posizione alcuna sulla natura che il danno debba possedere.

Quanto alle limitazioni, appaiono rilevanti sotto tale aspetto oltre alla già citata previsione di cui all'art. 1174 c.c., nel senso che l'interesse non patrimoniale deve comunque essere dedotto in contratto, anche quelli di cui agli artt. 1123 e segg. C.c. secondo le quali risulta risarcibile il solo danno prevedibile (art. 1225 c.c.) e deve tenersi in debito conto l'eventuale comportamento colposo del debitore (art. 1227 c.c.).

Trasportando tali principi all'interno della fattispecie oggetto di giudizio, si osserva.

Non sembra esservi dubbio alcuno sulla circostanza che gli attori, nello stipulare il contratto con la pensione per animali, abbiano dedotto all'interno dello stesso il loro interesse, di ordine non patrimoniale, volto alla salvaguardia dell'animale e alla migliore cura dello stesso durante tutto il periodo di permanenza. Pacifico, altresì che questi, nel perdere il proprio cagnolino, abbiano patito una perdita così come previsto dall'art. 1223 c.c. Il danno legato alla perdita dell'animale risulta prevedibile, ex art. 1225 c.c. Ritenuta pertanto, alla luce delle considerazioni ora esposte, e pertanto, sia riconducendo il danno, secondo la lettura svolta dalla Corte, nell'alveo del danno riconducibile a lesione di diritti garantiti dall'art. 2 Cost, sia nell'ambito della seconda lettura del danno non patrimoniale da contratto che, in quanto tale, non richiede la necessaria applicazione delle previsioni di cui all'art. 2059 c.c., la sussistenza di un danno non patrimoniale in capo agli attori, non rimane che procedere alla relativa

quantificazione dello stesso.

Il danno non patrimoniale, pur figura unitaria per come affermato dalle più volte citate decisioni gemelle, ben può essere scisso, a fini descrittivi, nelle tradizionali figure del danno morale e del danno, già esistenziale, o da lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Più di recente, sempre la Corte ha affermato che *“La REGULA iuris della unitarietà del danno non patrimoniale, affida al giudice un obbligo giuridico di completa ed analitica motivazione giuridica per la ponderazione delle voci di danno giuridicamente rilevanti, tanto più quando vengono in esame varie e contestuali lesioni di diritti umani. Non può stabilirsi a priori il maggior valore del danno biologico rispetto al danno morale, proprio perché questo ultimo non è soltanto pretium doloris, ma anche la risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana, di cui tanto si discute per l'autodeterminazione delle scelte di vita e di fine vita”* (Cass. Civ., sez. III, 11 giugno 2009, n. 13530).

Ciò posto, si osserva.

Gli attori hanno, indubbiamente patito una sofferenza morale legata alla comunicazione del decesso del loro animale, tanto più che la morte si è verificata in quello che, per loro, doveva essere il giorno più bello della loro vita, vale a dire il giorno del matrimonio.

Il teste A., padre dell'attore, ha dichiarato che i due ragazzi dopo aver appreso la notizia piangevano; che, analogamente, sono scoppiati in pianto quando si sono recati al M., il giorno successivo; che i ragazzi pensavano di rinunciare al viaggio di nozze e sono partiti solo su pressione dei parenti.

Analogamente il teste P., cugino dell'attore, ha confermato come la P. fosse molto sconvolta dal fatto,

Né valgono, sotto tale profilo, le considerazioni svolte dai convenuti, secondo le quali gli stessi si erano completamente disinteressati del cane, consegnandolo dinanzi ad un centro commerciale, senza mai fare telefonate per conoscere lo stato del medesimo durante il periodo di pensione, e che tale disinteresse emergeva dal fatto che l'animale non aveva mai avuto controlli di natura veterinaria.

L'istruttoria, sotto tale profilo, ha, infatti, sconfessato tali affermazioni.

In particolare, sotto il profilo della cura dell'animale, la teste M., veterinaria dello stesso, ha confermato come W. fosse stato sempre regolarmente tenuto e curato dagli attori ed a lui molto affezionati.

Procedendo nella liquidazione del danno, si osserva.

Indubbiamente gli attori hanno patito un danno morale, vale a dire un patema d'animo collegato alla scomparsa dell'animale, improvvisa e soprattutto, avvenuta nel giorno del matrimonio.

Non vi è prova di un pregiudizio esistenziale successivo.

Uno dei testi ha riferito che gli stessi non hanno più avuto altro animale in casa, e che, al contrario, sono successivamente divenuti genitori di un bambino. Non è pertanto dato da conoscere se la scelta, quanto meno attuale, di non avere animali sia da attribuire al persistere del dolore per la perdita di W, ovvero alla decisione di non far convivere, nello stesso appartamento, l'animale con un bimbo in tenera età.

Ritiene il giudicante che il danno non patrimoniale possa essere liquidato,

in via equitativa, in assenza di parametri in proposito, in € 3.000,00 per ogni attore.

Poiché la convenuta ha fatto domanda di garanzia nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la quale, costituendosi, nessuna obiezione ha apposto alla polizza, la L.A. s.p.a. è chiamata a rifondere la società convenuta degli esborsi.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovereto, in persona del giudice unico, dott.ssa Simona Caterbi, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

in accoglimento della domanda avanzata da A.R. e P.G., condanna la M.V. s.n.c. di C.F.e G. alla rifusione del danno da questi patito e pari a € 3.000,00 ciascuno;

Pone a carico della società convenuta la rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 3.430,00 di cui € 2.000,00 per diritti, €1.200,00 per onorari e € 230,00 per spese, oltre 12,50% spese generali, IVA e CPA.

Condanna la L.A.s.p.a. a tenere indenne la società M.V.s.n.c. di ogni esborso sia a titolo di danno sia di spese legali.

Pone a carico della società chiamata la rifusione delle spese del presente giudizio in favore della convenuta che liquida in complessive € 3.329,00 di cui € 2.000,00 per diritti, € 1.200,00 per onorari e € 129,00 per spese, oltre

12,50% spese generali, IVA e CPA.

Rovereto, 12 ottobre 2009 Il Giudice estensore

(dott.ssa Simona Caterbi)

depositata il 18.10.2009